

PROCEDURA N° ITZ0014L26

CIG BBDA948111

ID GARA 6312913

- **Alternà S.r.l.**

(ricorrente nel giudizio R.G. n. 7363/2026 – T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III)

PEC: alternà-srl@pec.it

- **Spett.li Operatori Economici interessati**

tramite Area Comunicazioni della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale

E p.c.

- **Ufficio Centrale degli Archivi Notarili (UCAN) – Ministero della Giustizia**

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI DEGLI ARCHIVI NOTARILI E DI PRESIDIO SISTEMISTICO ON-SITE, SVOLTA TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023 – PROCEDURA N. ITZ0014L26 – CIG: BBDA948111 – ID: 6312913.

Provvedimento di annullamento d'ufficio in autotutela, ex art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., della Decisione di Contrarre n. 104 del 20/05/2026, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e di tutti gli atti e documenti della procedura in epigrafe, con riserva di reindizione della procedura su lex specialis emendata.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E CENTRALE DI COMMITTENZA

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e, in particolare, gli artt. 1 (principio del risultato), 2 (principio della fiducia), 3 (principio dell'accesso al mercato), 10, comma 3, 62, comma 10, 100, comma 2, e 108, commi 4 e 7;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-nonies, recante la disciplina dell'annullamento d'ufficio, nonché gli artt. 7 e 13, comma 1;

VISTA la Decisione di Contrarre n. 104 del 20/05/2026, con la quale ACI Informatica S.p.A. – quale centrale di committenza ausiliaria ai sensi dell'art. 62, comma 10, del Codice, in nome e per conto dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili (UCAN) e, per esso, del Ministero della Giustizia – ha autorizzato l'indizione della procedura aperta telematica in epigrafe, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 59 del Codice, con importo a base di gara di € 3.000.000,00 e valore complessivo stimato di € 6.000.000,00;

VISTO il Bando di Gara pubblicato in data 03/06/2026, unitamente al Disciplinare di Gara, al Progetto Tecnico e ai relativi allegati, con termine di presentazione delle offerte originariamente fissato al 02/07/2026;

VISTA l'istanza di intervento in autotutela pervenuta a mezzo PEC in data 19/06/2026, per conto di operatori economici interessati, avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4 del Disciplinare di Gara, e il relativo riscontro di parziale accoglimento reso da questa Stazione Appaltante con nota prot. DG/0001141/26 del 24/06/2026;

VISTO l'avviso di rettifica e proroga termini prot. DG/0001179/26 del 01/07/2026, con il quale sono stati modificati i paragrafi 6.3, lettere a), f) e g), 6.4, lettere f) e g), e 18.1 (sub-criteri T2.2 e T2.3) del Disciplinare di Gara, con proroga del termine di presentazione delle offerte al 16/07/2026;

VISTO il ricorso giurisdizionale notificato in data 03/07/2026 dalla società Alterna S.r.l. dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma (R.G. n. 7363/2026), corredato da istanza cautelare monocratica e collegiale, con il quale sono stati impugnati la Decisione di Contrarre, il Bando, il Progetto Tecnico, il Disciplinare di Gara e ogni atto connesso, deducendo: (i) la sproporzione e la non pertinenza dei requisiti speciali minimi di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare, in violazione degli artt. 1, 3, 10, comma 3, 68, commi 4 e 11, e 100, commi 2, 11 e 12, del Codice; (ii) la non pertinenza e sproporzione dei criteri premiali tabellari di cui al paragrafo 18.1, in violazione dell'art. 108, commi 4 e 7, del Codice; (iii) la violazione dell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, per asserita erronea dichiarazione di incapacienza dell'Accordo Quadro Consip ID 2483;

VISTO il decreto cautelare monocratico n. 3726/2026 del 07/07/2026, di rigetto dell'istanza ex art. 56 c.p.a., con fissazione della camera di consiglio del 15/07/2026;

VISTO il secondo avviso di rettifica in autotutela prot. DG/0001281/26 del 09/07/2026, con il quale – per autonome ragioni di massima partecipazione – è stata espunta dai requisiti minimi la specializzazione Microsoft «Finance», ricondotta ai criteri premiali tabellari, con proroga del termine di presentazione delle offerte al 08/09/2026;

VISTE la memoria di costituzione depositata da questa Stazione Appaltante in data 11/07/2026 e la memoria ex art. 55 c.p.a. depositata dalla ricorrente in data 13/07/2026;

VISTA l'ordinanza cautelare della Sezione Terza del T.A.R. Lazio – Roma n. 3956/2026, resa nella camera di consiglio del 15/07/2026 e pubblicata il 20/07/2026, con la quale il Collegio: (i) ha ravvisato un *fumus boni iuris* «apprezzabile» con riguardo ai motivi di ricorso sub I) e II); (ii) ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo la procedura di gara, ivi incluso il termine di presentazione delle offerte; (iii) ha disposto, ai sensi degli artt. 55, comma 12, e 65 c.p.a., incumbenti istruttori a carico della Stazione Appaltante, con deposito di dettagliata relazione entro il 04/09/2026, in ordine alla necessità, proporzionalità e pertinenza dei requisiti minimi di cui al paragrafo 6.3 e dei criteri premiali di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare; (iv) ha fissato l'udienza pubblica di merito al 21/10/2026;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE

1. All'esito di un compiuto e doveroso riesame d'ufficio della *lex specialis*, propiziato dai rilievi istruttori articolati nell'ordinanza cautelare n. 3956/2026, questa Stazione Appaltante ha rilevato che il complesso dei requisiti speciali minimi di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare – segnatamente la certificazione ISO/IEC 27701 di cui alla lettera d), in aggiunta alla ISO/IEC 27001 già prescritta alla lettera c), le tre Microsoft Solution Designations di cui alla lettera f) e le quattro Specializzazioni Microsoft di cui alla lettera g) (Service; Low Code Application Development; Cloud Security; Threat Protection) – unitamente ai criteri premiali tabellari di cui ai sub-criteri T2.1, T2.2 e T2.3 del paragrafo 18.1, determina, nel suo effetto cumulativo, una possibile restrizione della platea dei potenziali concorrenti non adeguatamente proporzionata rispetto all'oggetto dell'appalto.
2. Con specifico riguardo alla pertinenza, le specializzazioni «Cloud Security» e «Threat Protection», richieste quali requisiti minimi, attengono ad ambiti (progettazione di architetture di sicurezza cloud e soluzioni di cybersecurity) la cui corrispondenza con le prestazioni dedotte in gara – sviluppo applicativo e manutenzione su piattaforme Microsoft Dynamics 365 e Power Platform, su infrastruttura già in dotazione e gestita da UCAN – non risulta, a un rinnovato esame, assistita da una motivazione tecnica sufficiente a giustificarne la collocazione tra i requisiti di ammissione anziché tra gli elementi dell'offerta; analoghe considerazioni valgono per talune specializzazioni valorizzate nei sub-criteri premiali tabellari (tra cui «Copilot», «Analytics», «AI Platform on Microsoft Azure» e «Custom Solutions for Microsoft Teams»), non direttamente riferibili a prestazioni contemplate dal Capitolato Tecnico. Rileva, altresì, la circostanza – valorizzata dal Collegio – per cui il rilascio delle specializzazioni Microsoft si fonda anche su metriche di natura commerciale, con conseguente attenuazione della loro idoneità a comprovare, in via esclusiva, l'effettiva capacità tecnico-professionale richiesta per l'esecuzione del servizio;
3. Il raffronto con procedure di altre stazioni appaltanti aventi oggetto analogo o vertenti sul medesimo ecosistema tecnologico (tra cui l'Accordo Quadro Consip ID 2483 – Lotto 1, la procedura InfoCamere CIG B4D6AA4DB3 e la procedura Lazio Innova CIG 911099139F), richiamato dall'ordinanza cautelare, evidenzia l'adozione, in tali sedi, di requisiti significativamente meno articolati, a conferma della possibilità di selezionare un contraente affidabile mediante un assetto di qualificazione più aperto, demandando la valorizzazione delle competenze specialistiche alla valutazione dell'offerta tecnica;
4. I profili che precedono integrano vizi di legittimità della *lex specialis* per contrasto con gli artt. 3, 10, comma 3, e 100, comma 2, del Codice, quanto ai requisiti di partecipazione, e con l'art. 108, commi 4 e 7, del Codice, quanto ai criteri premiali tabellari. Trattandosi di previsioni che hanno potenzialmente conformato *ab origine* la platea dei potenziali concorrenti e l'impostazione delle offerte, i vizi rilevati non risultano emendabili mediante un'ulteriore rettifica

parziale in corso di gara – già due volte sperimentata – senza pregiudizio per la *par condicio* e per la certezza delle regole della competizione, e si riverberano sull'intera procedura, imponendone la caducazione integrale;

5. Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, l'annullamento d'ufficio è sorretto, nella specie, da un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, che si compendia: (i) nel principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, atteso che la procedura è attualmente sospesa in forza dell'ordinanza cautelare sino alla definizione del merito, fissato all'udienza pubblica del 21/10/2026, con esito incerto e con il rischio – a fronte del *fumus* già dichiarato – di un annullamento giurisdizionale dell'intera gara in epoca ancora più successiva; la rimozione in autotutela degli atti e la sollecita riedizione della procedura su basi emendate costituiscono, per converso, la via più celere e certa per l'acquisizione dei servizi di digitalizzazione e automazione dei processi contabili degli archivi notarili, di cui è indubbio il rilievo per l'Amministrazione delegante; (ii) nell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, quale presupposto per la selezione della migliore offerta ai sensi dell'art. 108 del Codice; (iii) nell'interesse all'economicità dell'azione amministrativa e al contenimento del rischio di soccombenza processuale, di aggravamento del contenzioso (anche per motivi aggiunti) e delle connesse conseguenze erariali; (iv) nel principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.;
6. Quanto al bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, si rileva che non è intervenuta alcuna aggiudicazione, né alcuna apertura delle offerte: il termine di presentazione delle offerte, da ultimo fissato al 08/09/2026, è sospeso per effetto dell'ordinanza cautelare e le offerte eventualmente già caricate a sistema non sono state aperte né esaminate. In tale fase, per consolidata giurisprudenza, non è configurabile in capo ai partecipanti un affidamento qualificato alla conclusione della procedura, sicché l'intervento in autotutela – adottato a circa due mesi dalla pubblicazione del bando e dunque entro un termine pienamente ragionevole – non incide su posizioni consolidate meritevoli di prevalente tutela;
7. Non sussiste l'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, vertendosi in tema di ritiro di atti amministrativi generali, per i quali l'art. 13, comma 1, della medesima legge esclude l'applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, e comunque intervenendo l'annullamento in fase antecedente all'aggiudicazione, in assenza di destinatari individuati titolari di posizioni differenziate; la pendenza del giudizio R.G. n. 7363/2026 assicura, in fatto, la piena conoscenza delle questioni controverse in capo ai soggetti interessati;
8. Questa Stazione Appaltante procederà, con separata e autonoma Decisione di Contrarre, alla reindizione della procedura per il medesimo fabbisogno, sulla base di una *lex specialis* integralmente riveduta nel rispetto dei principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione, previa rinnovata e

documentata verifica, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della L. 296/2006, della sussistenza, idoneità e capienza di convenzioni-quadro o accordi quadro Consip attivi per le prestazioni in acquisizione, dando conto motivatamente del relativo esito;

9. Il presente provvedimento sarà depositato nel giudizio R.G. n. 7363/2026 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con ogni effetto anche in ordine agli incombeni istruttori disposti con l'ordinanza n. 3956/2026;

RITENUTO

che, per tutto quanto precede, risulta doveroso e prevalente, a tutela dell'interesse pubblico come sopra individuato, procedere all'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, di tutti gli atti della procedura in epigrafe, riconducendo l'azione di acquisto entro binari di piena legittimità mediante la riedizione della gara su regole emendate;

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione condivisa dal Responsabile Unico del Progetto

DETERMINA

1. **DI ANNULLARE D'UFFICIO**, in via di autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e s.m.i., per i vizi e le ragioni di interesse pubblico esposti in premessa, la Decisione di Contrarre n. 104 del 20/05/2026, il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Progetto Tecnico e tutti gli atti e documenti della procedura n. ITZ0014L26 – CIG BBDA948111, ivi compresi gli avvisi di rettifica prot. DG/0001179/26 del 01/07/2026 e prot. DG/0001281/26 del 09/07/2026, le risposte ai chiarimenti e ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale.
2. **DI DARE ATTO** che, per l'effetto, non si procederà all'apertura delle offerte eventualmente caricate a sistema, che resteranno prive di ogni effetto, e che si provvederà allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente costituite; nulla è dovuto ai concorrenti, a qualsiasi titolo, per la partecipazione alla procedura annullata, restando le spese di predisposizione delle offerte a carico degli operatori economici, come da Disciplinare di Gara.
3. **DI RISERVARE** a separata e autonoma Decisione di Contrarre la reindizione della procedura per il medesimo fabbisogno, su *lex specialis* integralmente riveduta secondo i principi di proporzionalità, pertinenza e massima partecipazione, previa rinnovata verifica ex art. 1, comma 449, della L. 296/2006 in ordine agli strumenti di acquisto centralizzato Consip attivi.



4. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti affinché la presente Determinazione sia tempestivamente: (i) comunicata a mezzo PEC alla società Alterna S.r.l., ricorrente nel giudizio R.G. n. 7363/2026; (ii) comunicata a tutti gli operatori economici interessati tramite l'Area Comunicazioni della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale; (iii) trasmessa, per conoscenza, all'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili; (iv) pubblicata mediante avviso di annullamento con le medesime forme di pubblicità del Bando di Gara (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e profilo del committente), nonché sul profilo del committente aziendale, sezione «Società Trasparente», in adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai difensori costituiti di questa Stazione Appaltante per il rituale deposito nel giudizio R.G. n. 7363/2026 pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero di improcedibilità del ricorso, previa formale comunicazione al Collegio in relazione agli incombenti istruttori disposti con ordinanza n. 3956/2026.
6. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza.

IL DIRETTORE APPROVVIGIONAMENTI E
CENTRALE DI COMMITTENZA
Ing. Stefano Carosi

Visto,
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mauro Minenna